

:

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO: DETRAZIONE 55% ANCHE PER IL 2011 MA IN 10 RATE

Riferimenti:

- **Art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007**
- **Art. 1, comma 48, Finanziaria 2011**

La detrazione d'imposta pari al **55%** spettante per le spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, introdotta dalla Finanziaria 2007 (commi da 344 a 349) e prorogata per il 2008, 2009 e 2010 dalla Finanziaria 2008, potrà essere utilizzata **anche nel 2011**.

L'art. 1, comma 48, Legge n. 220/2010 (Finanziaria 2011) ha infatti previsto l'ulteriore **proroga** di tale detrazione "**anche alle spese sostenute entro il 31.12.2011**".

Considerato che detta detrazione può essere utilizzata sia da persone fisiche che da soggetti operanti in regime d'impresa, in generale, ciò significa che la detrazione del 55% potrà essere fruita:

- dalle persone fisiche "private" e dai lavoratori autonomi, anche per le **spese pagate** nel 2011 (principio di cassa);
- dalle imprese / società anche per le **spese di competenza** del 2011, inerenti con l'esercizio dell'attività;

relative alla realizzazione degli interventi agevolati di risparmio e riqualificazione energetica.

LA NOVITÀ INTRODotta DALLA FINANZIARIA 2011

Il citato comma 48 ha altresì previsto una **nuova modifica del numero di rate annuali** nelle quali va ripartito il beneficio.

Nel 2011, infatti, la detrazione spettante dovrà essere suddivisa in **10 rate annuali** anziché 5.

Quindi, il numero di rate nel quale è possibile suddividere la detrazione del 55% varia in base all'anno di sostenimento / competenza delle spese in esame come di seguito riepilogato:

ANNO SPESA	NUMERO RATE ANNUALI DETRAZIONE
2007	3
2008	da 3 a 10
2009 e 2010	5
2011	10



Si rammenta che nel 2008, in occasione della prima modifica del numero di rate nel quale suddividere la detrazione del 55%, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.2.2008, n. 12/E aveva chiarito che il nuovo numero di rate previsto dalla Finanziaria 2008 non era applicabile alle spese sostenute prima dell'entrata in vigore della nuova norma (2007).

In base a tale orientamento si ritiene che la nuova suddivisione in 10 rate annuali debba essere applicata soltanto alle spese 2011 e non a quelle degli anni precedenti.

LE CONFERME DELLA FINANZIARIA 2011

Il comma 48, Finanziaria 2011 in esame, nel disporre la proroga dell'agevolazione al 31.12.2011:

⇒ ⇒ richiama l'art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007;

⇒ ⇒ prevede l'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 24,

Legge n. 244/2007 (e successive modificazioni) e all'art. 29, comma 6, DL n. 185/2008.

È quindi **confermata**:

- • la **tipologia di interventi** per i quali spetta la detrazione, nonché la **soglia massima di spesa** sulla quale calcolare la stessa;
- • la **semplificazione degli adempimenti** in caso di installazione di pannelli solari, sostituzione degli infissi e sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale;
- • la necessità di presentare l'**apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate per gli **interventi che proseguono per più periodi d'imposta**;

come di seguito riepilogato.

INTERVENTI AGEVOLATI E RELATIVI LIMITI MASSIMI DI SPESA / DETRAZIONE

L'ammontare massimo di spesa agevolabile è differenziato a seconda della tipologia di intervento effettuato, come segue:

ART. 1, FINANZIARIA 2007	INTERVENTI AGEVOLABILI	SPESA MASSIMA
COMMA 344	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle apposite Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.3.2008.	€ 181.818,18 (€ 100.000 di detrazione)
COMMA 345	Interventi su edifici esistenti , parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica.	€ 109.090,91 (€ 60.000 di detrazione)
COMMA 346	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. Si rammenta che in tali interventi non è compresa l'installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici).	€ 109.090,91 (€ 60.000 di detrazione)
COMMA 347	Sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione ovvero, dal 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, nel rispetto dai valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite Tabelle.	€ 54.545,45 (€ 30.000 di detrazione)

In merito all'individuazione degli interventi agevolati si rammenta che:

- • se un **intervento è riconducibile a diverse fattispecie agevolabili**, quale ad esempio la coibentazione delle pareti esterne (potenzialmente rientrando sia nel comma 344 che nel comma 345), è possibile applicare una sola agevolazione, specificando nella scheda informativa da inviare all'ENEA il comma di riferimento della Finanziaria 2007;
- • se sono effettuati **più interventi agevolabili tra loro "cumulabili"**, la detrazione massima è pari alla somma degli importi previsti per ciascun intervento. Così, ad esempio, per l'installazione di pannelli solari e la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale la detrazione massima è pari a € 90.000 (60.000 + 30.000);
- • se vengono eseguiti **più interventi autonomamente agevolabili** (ad esempio, sostituzione degli impianti di climatizzazione e degli infissi), **a seguito dei quali** si consegue anche la **riqualificazione energetica dell'edificio nel suo complesso**, è possibile scegliere di mantenere i singoli interventi separati sommando la detrazione massima spettante per ciascun intervento (nel caso esemplificato € 30.000 + € 60.000) oppure ricondurre detti interventi alla riqualificazione energetica complessiva di cui al comma 344 con la detrazione massima di € 100.000. Le 2 soluzioni sono alternative e non cumulabili. Soltanto nel caso in cui uno degli interventi non incide sul livello di climatizzazione invernale (ad esempio, l'installazione di pannelli solari), la specifica detrazione può essere fruita in aggiunta a quella per la riqualificazione energetica complessiva dell'edificio. In tal caso, quindi, spetta la

detrazione nel limite di € 60.000 per i pannelli solari e quella di € 100.000 per la riqualificazione energetica complessiva;

- • per beneficiare della detrazione spettante per la **riqualificazione energetica complessiva** di cui al comma 344, l'indice di risparmio da conseguire va calcolato relativamente al **fabbisogno energetico dell'intero edificio** e non delle singole unità immobiliari che lo compongono;
- • con riferimento alla **sostituzione delle finestre comprensive degli infissi**, la sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti che risultino **già conformi** agli indici di trasmittanza termica previsti dalla norma non è sufficiente ai fini della detrazione. È infatti necessario che a seguito dell'intervento si verifichi la **riduzione** di tali indici;
- • nell'ambito della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, è **agevolata** la trasformazione degli impianti individuali autonomi in un impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore mentre è **escluso** dall'agevolazione in esame il passaggio da un impianto centralizzato per l'edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi;
- • l'agevolazione è riconosciuta a condizione che gli interventi siano eseguiti **su edifici esistenti** e quindi, nel caso in cui l'immobile è **demolito e ricostruito**, è possibile fruire della detrazione **soltanto se** si realizza la "**fedele ricostruzione**" dell'immobile preesistente.

Va infine evidenziato che con riguardo ai **lavori di ampliamento rientranti nel c.d. "Piano casa"**, l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 4.1.2011, n. 4/E, ha precisato che:

- - in caso di **demolizione e ricostruzione con ampliamento**, la detrazione **non spetta** in quanto l'intervento è considerato complessivamente una "nuova costruzione";
- - in caso di **ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento** dell'edificio esistente, la detrazione spetta **limitatamente alle spese riferibili alla parte esistente**, mentre per quelle relative all'ampliamento il beneficio non è riconosciuto.



La detrazione in esame **non è cumulabile**:

- - **fino al 2008**, con altri contributi / incentivi **statali** riconosciuti **per i medesimi interventi** (ad esempio, Tremonti-ter e detrazione IRPEF del 36%);
- - **dal 2009, con nessun altro contributo / incentivo** riconosciuto **per i medesimi interventi**, sia esso comunitario, statale, regionale o locale

ADEMPIMENTI

Come noto, in generale, per beneficiare della detrazione del 55%, il soggetto interessato è tenuto a:

1. 1. ottenere l'**attestato di certificazione energetica** ovvero di **qualificazione energetica**;
2. 2. ottenere l'**asseverazione da parte di un tecnico abilitato**, attestante la conformità degli interventi effettuati ai requisiti richiesti dalla normativa;
3. 3. inviare **in via telematica all'ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori**, i dati contenuti nell'attestato di **certificazione / qualificazione energetica** (Allegato A) e la **scheda informativa** (Allegato E) contenente:
 - - i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'immobile;
 - - la tipologia dell'intervento effettuato;
 - - il risparmio annuo di energia previsto;
 - - il costo dell'intervento al netto delle spese professionali;
 - - l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
 - - il costo delle spese professionali;
4. 4. presentare l'**apposita comunicazione** (mod. IRE) **all'Agenzia delle Entrate** entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta (31.3 per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare), **soltanto** nel caso in cui i **lavori proseguono per più periodi d'imposta**.

Nel corso del tempo il Legislatore ha introdotto alcune **semplificazioni** riguardanti la certificazione/qualificazione energetica e l'asseverazione degli interventi effettuati da parte di un tecnico abilitato.

A seguito di dette semplificazioni la documentazione richiesta può essere sintetizzata come di seguito schematizzato:

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA		
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (COMMA 344)	Asseverazione	Sì
	Certificazione energetica	
	Scheda informativa	
STRUTTURE OPACHE E INFISSI (COMMA 345)	Asseverazione	Sì (sostituibile con la certificazione del produttore per la sostituzione di finestre comprensive di infissi)
	Certificazione energetica	Sì (dal 2008, No per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi)
	Scheda informativa	Sì
PANNELLI SOLARI (COMMA 346)	Asseverazione	Sì (regole particolari per i pannelli in autocostruzione)
	Certificazione energetica	No , dal 2008
	Scheda informativa	Sì
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (COMMA 347)	Asseverazione	Sì (sostituibile con la certificazione del produttore per gli impianti con potenza inferiore a 100 kW)
	Certificazione energetica	Sì per i lavori ultimati fino al 14.8.2009 No per i lavori ultimati dal 15.8.2009
	Scheda informativa	Sì

Come sopra accennato, il comma 48, Finanziaria 2011 conferma esplicitamente l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 24, Finanziaria 2008 (modificato dalla Legge n. 99/2009) e nell'art. 29, comma 6, DL n. 185/2008.

Quindi, **anche per il 2011**:

- • **non è necessario** l'attestato di **certificazione / qualificazione energetica** in caso di:
 - – sostituzione di **finestre comprensive di infissi** in singole unità immobiliari;
 - – installazione di **pannelli solari** per la produzione di acqua calda;
 - – sostituzione dell'**impianto di climatizzazione invernale**;
- • **è necessario inviare l'apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il mod. IRE, per gli interventi che proseguono **per più periodi d'imposta**.

In merito agli adempimenti da espletare in generale, si rammenta inoltre che:

- • qualora sullo stesso edificio / unità immobiliare siano effettuati **più interventi**, è possibile acquisire **un'unica** asseverazione, **un** attestato di certificazione / qualificazione energetica e predisporre **una** scheda informativa, recanti le informazioni richieste **in modo complessivo**;
- • l'**asseverazione** del tecnico abilitato **non** è necessaria quando:
 - – è presente l'**asseverazione del direttore lavori**, prevista dal D.Lgs. n. 192/2005, che attesta la conformità dei lavori al progetto;
 - – l'**asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica** prevista dall'art. 28, Legge n. 10/91, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici disposte dalla stessa Legge e che va depositata in doppia copia presso le competenti Amministrazioni con la denuncia di inizio dei lavori;
- • il **termine dei lavori** coincide con la **data del collaudo o dell'attestazione della funzionalità** dell'impianto. Nei casi in cui non è necessario eseguire il collaudo o la verifica di funzionalità, la fine lavori deve essere certificata da un **documento emesso dal soggetto che ha eseguito i lavori** e non può essere autocertificata dal contribuente;
- • la **correzione / implementazione** della Comunicazione da inviare all'ENEA può essere effettuata **anche oltre il termine di 90 giorni** dalla fine dei lavori ma **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** nella quale la spesa può essere detratta;
- • la **mancata / ritardata presentazione** all'Agenzia delle Entrate della Comunicazione relativa alle spese di **lavori che proseguono per più periodi d'imposta** non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma è sanzionabile (da € 258 a € 2.065).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

In ordine alla modalità di pagamento delle spese agevolabili, non sono intervenute modifiche.

Si rammenta che il pagamento mediante **bonifico bancario o postale** (dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente):

- - è obbligatorio **esclusivamente per i soggetti non imprenditori** (privati, lavoratori autonomi, ecc.);
- - è assoggettato, a decorrere dall'1.7.2010, alla **ritenuta alla fonte del 10%** operata dalla banca/posta all'atto dell'accreditamento del bonifico al beneficiario;
- - **non è mai necessario** per le **spese sostenute a favore dei Comuni** strettamente connesse con l'esecuzione degli interventi agevolati.

I **soggetti** operanti nell'ambito dell'**attività d'impresa** possono invece eseguire il pagamento delle spese **anche con altre modalità** (assegno bancario, assegno circolare, ecc.).



Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate, **a pena di decadenza** dall'agevolazione in esame, richiede che **nella fattura sia indicato separatamente il costo della manodopera** impiegata per la realizzazione dell'intervento.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine del riconoscimento della detrazione e per consentire gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, è obbligatorio **conservare ed esibire a richiesta dell'Ufficio**:

- • l'**asseverazione** redatta dal tecnico abilitato (se necessaria per l'intervento eseguito);
- • la **ricevuta della documentazione trasmessa all'ENEA** (è consigliabile conservare anche una copia della documentazione inviata);
- • le **fatture, le ricevute fiscali o le quietanze** di pagamento relative alle spese sostenute;
- • la **copia dei bonifici** bancari/postali per le spese sostenute da soggetti non imprenditori;
- • la **copia della delibera assembleare** e della **tabella millesimale** di ripartizione per le spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- • la **dichiarazione** del possessore **di consenso all'esecuzione dei lavori** in caso di interventi effettuati dal detentore (ad esempio, locatario).

La **mancata acquisizione** della documentazione prevista ovvero la mancata presentazione su richiesta dell'Ufficio comporta la **decadenza** dall'agevolazione.